



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE TECNICA-SICUREZZA DIFESA PORTUALE

Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) civitavecchia@guardiacostiera.it www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 05/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTO il “Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Civitavecchia”, approvato con Ordinanza n° 134/07 in data 12 dicembre 2007;

VISTA la Circolare prot. M_/TRA/PORTI/n.13875 in data 02.11.2009, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dir. Gen. per i porti – Div. 3, ha trasmesso a tutti i Compartimenti Marittimi uno schema di regolamento tipo per il servizio di battellaggio con richiesta di conformarsi ad esso;

CONSIDERATA la necessità di adattare il suddetto regolamento tipo alle esigenze specifiche del servizio di ormeggio e battellaggio per il porto di Civitavecchia;

RITENUTO opportuno emanare un regolamento unico per entrambi i servizi in questione;

VISTO l'art. 209 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (Parte marittima);

ORDINA

ART. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato “Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Civitavecchia”.

ART. 2

E' abrogato il regolamento del servizio di ormeggio allegato all'Ordinanza n. 134/2007 citata in premessa.

ART. 3

Le infrazioni all'allegato regolamento, ove non configurino gli estremi di un reato, comportano le applicazioni delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 1254 del Codice della Navigazione.

Civitavecchia, 14/01/2010

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fedele NITRELLA



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI CIVITAVECCHIA

(Approvato con Ordinanza n° 05/10 in data 14 GEN. 2010
del Capo del Circondario marittimo di Civitavecchia)

Articolo 1 (Scopo del regolamento)

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Civitavecchia.

Ai fini del presente regolamento, per servizio di ormeggio si intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi in ambito portuale e nella rada, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi tecnico-nautici esistenti, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.

L'operazione di ormeggio consiste nel complesso di prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave; essa ha inizio dal momento in cui gli Ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comando di bordo.

Qualora l'operazione d'ormeggio richieda anche la predisposizione di particolari apprestamenti (fenders - parabordi - pontoni ecc.), è consentito al Gruppo l'utilizzo dei suddetti arredi, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'operazione di disormeggio consiste nell'insieme di prestazioni necessarie a liberare la nave dagli ormeggi; essa ha inizio dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è completamente disimpegnata.

Articolo 2 (Natura dei servizi di ormeggio e battellaggio)

Ai sensi dell'articolo 14.1 bis della legge 84/94 e successive modificazioni, i servizi di ormeggio e battellaggio sono servizi d'interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; in quanto tale, essi sono resi per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La loro natura di servizi d'interesse generale, costituisce anche il fondamento delle norme in tema di accesso, di organizzazione, obbligatorietà ed erogazione, come disposto nei successivi articoli del presente regolamento, in applicazione degli articoli 208 e ss. e 215 e ss. del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), nonché delle circolari emanate in materia dal Ministero competente.

Ai sensi dell'articolo 14.1ter della predetta legge la disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità Portuale, acquisito il parere delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, anche al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni secondo i criteri generali di prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 3 **(Organizzazione ed attività degli Ormeggiatori e barcaioli)**

L'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori e barcaioli iscritti nel registro, costituiti – con provvedimento del Comandante del Porto ai sensi degli articoli 208 e 216 – nel Gruppo denominato "Gruppo Ormeggiatori e battellieri del porto di Civitavecchia (di seguito, "Gruppo"). Tale modello di organizzazione è finalizzato all'assolvimento dei compiti demandati agli Ormeggiatori e barcaioli dalle norme organizzative e regolamentari con il massimo d'efficienza, regolarità ed economicità.

Il Gruppo, pertanto, è lo strumento organizzativo unitario tenuto a prestare il servizio in ogni momento (24 ore al giorno per 365 giorni all'anno) a chiunque ne faccia richiesta e a prestare servizi di emergenza su disposizione e coordinamento dell'Autorità marittima in caso di incidenti, incendi, allagamenti e in qualsiasi altra situazione di emergenza.

Spettano in esclusiva al predetto Gruppo le operazioni di battellaggio svolte in ambito portuale e nella relativa rada, a favore delle navi, comprensive del trasferimento di persone e/o cose funzionali alla sicurezza della nave o della sua navigabilità od operatività e/o di impianti, sono rese senza soluzione di continuità, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi tecnico-nautici esistenti, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.

Il servizio di battellaggio consiste nel trasporto di persone, bagagli, materiali e viveri di bordo, al servizio delle esigenze funzionali alla nave, in relazione alla sicurezza, navigabilità ed operatività della nave, nei limiti dei certificati di sicurezza, da e per le navi in rada, alla fonda e/od ormeggiate in porto.

Il servizio deve essere reso tutti i giorni dell'anno, nell'arco delle 24 ore, senza soluzione di continuità.

L'esercizio dell'attività di Ormeggiatore e barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 4 **(Sede del Gruppo)**

Il Gruppo ha attualmente la propria sede nel porto di Civitavecchia in Molo Vespucci s.n.c. e può avere, se necessario, anche altre sedi distaccate; la sede principale, che in ogni caso deve essere stabilita nel Comune ove ha sede il porto, deve essere preferibilmente ubicata in ambito portuale e deve essere dotata, per motivi di sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato almeno sui canali 14-16, nonché di collegamento telefonico e fax/e-mail.

Il Gruppo, con il preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi, anche in collaborazione con terzi, di impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo.

Durante l'orario di lavoro la sede deve essere presidiata da Ormeggiatori avviati in turno.

Articolo 5 **(Organico del Gruppo)**

La consistenza numerica dell'organico del Gruppo è fissata in n.26 unità compresi il Capo Gruppo e il Vice Capo Gruppo.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli Ormeggiatori e barcaioli può essere variato dal Capo del Compartimento, (d'intesa con l'Autorità portuale ai sensi dell'art. 14.1-ter della L.84/94,) acquisito il parere delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, informandone preventivamente il competente Ministero.

Articolo 6 **(Iscrizione e cancellazione dal registro)**

Le iscrizioni nel registro degli Ormeggiatori e barcaioli, disposte dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 208 e 216 del Reg. Cod. Nav. sono effettuate esclusivamente a seguito del superamento di apposito concorso pubblico per titoli, esami e prove pratiche, bandito dal Capo del Compartimento secondo le norme vigenti.

Le cancellazioni dal registro sono disposte dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 214 e 218 del Reg. Cod. Nav..

Articolo 7 **(Organi del Gruppo)**

Sono organi del Gruppo:

- 1) l'Assemblea dei componenti del Gruppo;
- 2) il Capo Gruppo e il Vice Capo Gruppo;
- 3) il Consiglio, composto dal Capo Gruppo e dal Vice Capo Gruppo (quali membri di diritto) e da n.1 (uno) consigliere.

Le regole per l'elezione e i compiti affidati agli organi elettivi sopra indicati sono previsti dal regolamento interno di cui all'art. 11.

Per la nomina del Capo Gruppo non possono essere previste norme in contrasto con quanto disposto in proposito dall'Autorità marittima.

Art. 8 **(Amministrazione del Gruppo)**

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, il Gruppo - ai sensi della circolare del Ministro della Marina Mercantile n. 1, titolo Porti, serie: VIII, prot.5201893 del 28 aprile 1992 - può essere gestito amministrativamente in una forma societaria prevista dal Codice Civile, in particolare sotto forma di società cooperativa.

In tal caso, la composizione degli organi di governo della società dovrà coincidere con quella degli organi di governo del Gruppo; pertanto, nello statuto sociale e nel regolamento della società devono essere inserite le norme necessarie a garantire la predetta coincidenza e la cessazione della qualità di socio conseguente alla cancellazione dal registro a norma dell'art. 208 e 216 Reg. Cod. Nav..

Il Gruppo resta sottoposto al controllo dell'Autorità marittima per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento alle dotazioni dei mezzi tecnici e nautici, all'iscrizione nei registri e alla relativa cancellazione, alla qualificazione e alla disciplina degli Ormeggiatori.

Art. 9

(Obblighi di servizio pubblico ai fini della sicurezza)

Il Gruppo, quale fornitore universale del servizio di cui agli articoli 1 e 3, ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento del servizio stesso ed è tenuto – al fine di garantire la sicurezza della navigazione, intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili – a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima ed agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale e in rada.

In particolare, il gruppo deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare il costante presidio e, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi del porto e/o a strutture poste fuori delle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave;
- d) favorire il costante aggiornamento e specializzazione professionale degli Ormeggiatori e barcaioli, al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Il Gruppo inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell'Autorità Marittima deve:

1. effettuare controlli ed interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che la metta a rischio;
2. prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad essa adiacenti;
3. provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi.

Per le manovre di emergenza relative all'ormeggio, disormeggio o movimenti in genere, gli Ormeggiatori, informata l'Autorità marittima, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo all'equipaggio, qualora quest'ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.

Le prestazioni di cui sopra sono svolte con continuità, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza alcun addebito tariffario essendo i relativi costi remunerati dalla tariffa di servizio stabilita nell'apposita ordinanza tariffaria.

Articolo 10

(Capo Gruppo e i suoi doveri)

Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo, eletto a maggioranza fra i suoi componenti, la cui nomina deve essere verificata e ratificata con provvedimento del Comandante del porto.

Nel caso in cui l'Assemblea non sia in grado di esprimere un Capo Gruppo, il Comandante del porto provvede alla sua nomina d'ufficio.

Fermo il disposto dell'art. 8 del presente regolamento, la durata in carica del Capo Gruppo è di tre anni. Le date di elezione e di decadenza devono coincidere con quelle degli organi sociali della società di cui all'art. 8, se costituita.

Il Capo Gruppo regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli Ormeggiatori e barcaioli.

Il Capo Gruppo non partecipa ai turni di lavoro, fermo restando che deve comunque svolgere la sua opera in caso di necessità e in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.

Egli provvede altresì a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli Ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

E' compito del Capo Gruppo assicurare la reperibilità degli Ormeggiatori conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Capo Gruppo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Capo Gruppo.

Articolo 11 **(Regolamento interno)**

Il regolamento interno è lo strumento che disciplina l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il Gruppo adotta per rendere con efficienza il servizio, nonché le modalità di ripartizione dei proventi in base alle disposizioni del CCNL di categoria.

Il regolamento interno, votato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, deve essere approvato dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia che ne verifica la conformità al presente regolamento e alle altre norme applicabili e deve indicare almeno:

- a) le norme particolareggiate per l'elezione del Capo Gruppo, e del vice Capo Gruppo e di tutte le altre cariche eventualmente necessarie;
- b) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- c) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 22, lett. b) del presente regolamento, che il Gruppo deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, dovranno comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
- d) le modalità di nomina del responsabile alla sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 81/08 e 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- e) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
- f) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle prestazioni rese, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
- g) la misura dell'indennità di carica spettante al Capo Gruppo.

Art.12
(Organizzazione tecnica del servizio)

Il Gruppo deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio e battellaggio sono espletate dai componenti il Gruppo secondo turni di servizio compilati dal Capo Gruppo che vengono affissi all'albo del Gruppo dopo essere stati comunicati dall'Autorità marittima, alle quali devono essere altresì comunicate le eventuali sostituzioni degli Ormeggiatori e barcaioli assenti dal servizio per qualsiasi motivo.

Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli Ormeggiatori e barcaioli resi disponibili per ciascuna fascia oraria della turnistica è stabilita acquisito il parere della rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.

Il Gruppo è sottoposto alla vigilanza del Comandante del porto di Civitavecchia che, in qualsiasi momento, può effettuare ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento del Gruppo per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuale; egli inoltre può verificare l'attività svolta dal Gruppo allo scopo di accertare se il servizio è svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, la qualificazione e la disciplina degli Ormeggiatori e barcaioli.

Il Gruppo può avvalersi di tecnici amministrativi per le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Art. 13
(Avviamento al lavoro)

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli appartenenti al Gruppo sono regolati dal Capo Gruppo con criteri di uniformità distributiva del lavoro e in conformità alle esigenze del lavoro stesso, tenendo presenti le eventuali istruzioni appositamente impartite dall'Autorità Marittima.

I turni di lavoro devono essere distribuiti in modo da garantire almeno un giorno di riposo settimanale.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli appartenenti al gruppo sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria professionalità polifunzionale e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Capo Gruppo.

Gli Ormeggiatori e barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate, evitando di arrecare danni a persone e cose.

Onde consentire il necessario rimpiazzo attingendo dagli Ormeggiatori e barcaioli reperibili, è fatto obbligo di comunicare immediatamente al Capo Gruppo l'eventuale assenza dal lavoro e far pervenire al Gruppo, entro il secondo giorno successivo, la relativa giustificazione attestata da apposite certificazioni. L'inosservanza di tale obbligo è comunicata dal Capo Gruppo all'Autorità Marittima per gli eventuali, conseguenti provvedimenti disciplinari o sanzionatori. Le assenze non giustificate devono essere comunicate dal Capo Gruppo all'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

Qualora vi sia impedimento a svolgere la propria attività per provvedimenti adottati da Autorità amministrative o giurisdizionali, si provvede immediatamente alla sospensione dell'ormeggiatore/barcaiolo dai turni di servizio e alla sua sostituzione in turno fino alla cessazione dell'impedimento.

Le conseguenze salariali derivanti dalle circostanze indicate nel comma precedente sono disciplinate dal regolamento interno, in conformità al CCNL di categoria.

Art. 14 **(Beni e mezzi appartenenti al Gruppo)**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e il disimpegno degli obblighi di servizio di cui all'art. 9, il Gruppo deve essere dotato dei beni strumentali necessari.

Gli Ormeggiatori / barcaioli devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del Gruppo.

Salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, su richiesta del Capo Gruppo, è vietato l'utilizzo dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da quelli di servizio.

Il Gruppo deve essere provvisto, per l'espletamento del servizio, di almeno n.6 imbarcazioni a motore, aventi caratteristiche idonee. Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, di:

- un sacchetto;
- due barbette di cavo vegetale di conveniente lunghezza (almeno trenta metri);
- un gancio di accosto;
- robusti ed efficienti parabordi;
- apparato radio V.H.F. e, segnatamente a quelle che operano in rada, apparato radar, ecoscandaglio, G.P.S., gruppo elettrogeno supplementare, verricello o argano idraulico, pompe supplementari d'emergenza di esaurimento.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 Reg. Cod. Nav..

Di norma, le predette imbarcazioni devono essere tutte pronte a muovere; qualora ciò non sia possibile per manutenzioni e/o avarie, almeno n.4 imbarcazioni devono comunque essere sempre perfettamente funzionanti e pronte a muovere.

Il Gruppo Ormeggiatori deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli per l'espletamento dei servizi a terra e di eventuali mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi. In particolare devono essere dotati delle seguenti attrezzature minime:

- scaletta di risalita;
- ganci d'accosto;
- salvagente anulare;
- proiettori supplementari;
- estintori;
- cavi e cime d'ormeggio;
- cassetta pronto soccorso;
- lampeggiante arancione.

Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori".

Articolo 15
(Responsabilità delle operazioni)

In caso di danni causati da colpa, negligenza o imperizia dei barcaioli durante le manovre loro affidate, il Gruppo risponde solidalmente con gli agenti materiali del fatto.

Art. 16
(Tariffe)

Le tariffe costituiscono il corrispettivo delle prestazioni rese a favore degli utenti e remunerano anche l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 9.

Dette tariffe sono stabilite con Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia a norma dell'articolo 212 Reg. Cod. Nav., sulla base dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17
(Ordine di introito)

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del Comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità marittima.

Art. 18
(Ricavi-costi)

I ricavi e i costi del servizio di ormeggio devono essere contabilizzati separatamente dai ricavi e dai costi relativi ad altri eventuali servizi e lavori svolti dal Gruppo; il Comandante del porto può in ogni momento disporre verifiche circa l'osservanza della disposizione che precede.

Art. 19
(Libri contabili)

Il Gruppo, o per esso la società di cui all'art. 8, deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle normative fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Art. 20
(Ripartizione dei proventi)

La ripartizione dei proventi deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti con le modalità previste dal regolamento interno, in base al CCNL di categoria. Il Capo Gruppo è tenuto a garantire la corretta ripartizione dei proventi del servizio.

Art. 21 **(Obbligatorietà dei servizi)**

Il servizio di cui all'articolo 1 è obbligatorio per tutte le navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT che attraccano alle banchine del porto di Civitavecchia, nonché per le motocisterne destinate alla piattaforma off-shore petrolifera ubicata nella rada del porto di Civitavecchia ed alle navi dirette al pontile carbonifero di Torre Valdaliga Nord.

Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e/o disormeggio siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

Il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate l'impiego degli Ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Tutte le unità esenti dall'obbligo del servizio di ormeggio, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo.

Le unità mercantili che intendono avvalersi del servizio di battellaggio, hanno l'obbligo di servirsi delle prestazioni del Gruppo. L'Autorità Marittima per motivate ragioni potrà concedere eventuali deroghe a tale obbligo.

Articolo 22 **(Richieste e modalità di prestazione del servizio)**

La richiesta dei servizi deve pervenire alla sede operativa del Gruppo almeno **un'ora** prima della prestazione.

Per quanto riguarda il servizio di battellaggio, la prestazione s'intende iniziata nel momento in cui l'unità impiegata dai barcaioli per l'espletamento del servizio è pronta a muovere dal porto, secondo l'orario richiesto, ovvero è giunta sottobordo alla nave per eseguire la prestazione richiesta. Eventuali attese non dipendenti dal Gruppo subiranno le maggiorazioni previste dall'apposita ordinanza tariffaria.

E' vietato espletare il servizio e/o consegnare e/o ricevere materiali o quant'altro, prima che la nave, se soggetta, sia ammessa alla libera pratica.

Art. 23 **(Servizi complementari)**

Il Gruppo è tenuto allo svolgimento di servizi complementari individuati e disciplinati da appositi atti emanati dal Ministero competente, anche a favore di navi e imbarcazioni da diporto.

In particolare, gli Ormeggiatori, secondo le richieste dell'utente e in base alle direttive al riguardo impartite dall'Autorità marittima, devono rendersi disponibili a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo al personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere.

Gli Ormeggiatori, inoltre, sono abilitati alla movimentazione e traino di unità galleggianti di ridotte dimensioni con o senza equipaggio, quando esiste un'esplicita rinuncia del concessionario del servizio di rimorchio e la relativa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

In ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo non deve interferire con i servizi di cui agli articoli 1 e 3 e deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio di cui all'art. 1.

A richiesta dei rappresentanti delle Società di armamento/navigazione, possono essere affidati al Gruppo servizi complementari di assistenza non compresi in quelli riservati alle imprese portuali, nonché altri servizi a richiesta della Società concessionaria del terminale off-shore petrolifero e/o terminale carbonifero di TVN non compresi in quelli affidati ad imprese concessionarie o autorizzate.

Art. 24 **(Doveri degli Ormeggiatori e barcaioli)**

Fermi restando gli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché l'osservanza dell'articolo 211 e 215 Reg. Cod. Nav. e delle norme di legge e di regolamento in materia, gli Ormeggiatori / barcaioli, in particolare, sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatore / barcaioli", la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di Porto sulla base di indicazioni fornite dall'ANGOPI, che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei per tutti i Gruppi nazionali;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Capo Gruppo;
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Capo Gruppo, riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Capo Gruppo, e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi ordinate d'ufficio dall'Autorità marittima;
- h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima;
- i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal Comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- k) chiedere sempre la preventiva autorizzazione al Comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
- l) segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di

potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;

- m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- n) non farsi sostituire nel lavoro da personale non appartenente al Gruppo;
- o) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall'Autorità marittima;
- p) portare sempre con loro ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza Pubblica il libretto di ricognizione di cui all'art. 213 e 217 Reg. Cod. Nav.,
- q) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima, dai Comandanti delle Navi e dai Dirigenti del Gruppo;
- r) risiedere nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato svolge l'attività o in un comune vicino, salvo eventuali deroghe concesse dal Comandante del Porto;
- s) notificare senza indugio al Capo Gruppo le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- t) notificare tempestivamente al Capo Gruppo la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura.
- u) mettere in atto, durante le operazioni di battellaggio, tutte le precauzioni affinché la motobarca rimanga affiancata alla nave in sicurezza ed effettuare l'affiancamento alla nave e l'allontanamento da essa dopo averlo concordato con il Comando di bordo.

Inoltre, gli Ormeggiatori / barcaioli - che costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave e che, per questo, sono anche investiti di funzioni in materia di *security* - devono prontamente segnalare all'Autorità marittima tutte le situazioni nelle quali si possono intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali. Per l'esercizio delle predette funzioni, gli Ormeggiatori / barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (*security*), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap Prot. n. 82/044492/II del 16 luglio 2004).

Articolo 25

(Compiti degli ormeggiatori e barcaioli in materia di *security*)

L'Autorità designata - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento CE 725/04 e della circolare n. 82/044492 in data 16/07/04 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - impiega - nell'ambito delle procedure operative ed in presenza dei necessari presupposti - l'organizzazione gruppo ormeggiatori e battellieri, quale risorsa disponibile.

Gli appartenenti al gruppo sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, giusta punto 3 della circolare indicata al precedente comma. Gli ormeggiatori / barcaioli devono tempestivamente e senza indugio, segnalare all'Autorità marittima le situazioni che possono riflettersi sulla sicurezza della navigazione e del porto.

Art. 26

(Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli Ormeggiatori e barcaioli è esercitato dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Le infrazioni disciplinari commesse dagli Ormeggiatori e barcaioli sono punite a norma dell'articolo 1254 del Codice della Navigazione. La violazione reiterata degli obblighi di cui agli articoli 14, terzo comma, nonché 24 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1254, n. 2, del Codice della Navigazione.

Art. 27

(Disposizioni penali)

Chiunque per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento, esclusi i servizi complementari di cui all'art. 23, si avvale di personale non appartenente al Gruppo è punito a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Civitavecchia, **14 GEN. 2010**


IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fedele NITRELLA